



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1) Dott. Matilde Pezzullo           | Presidente,       |
| 2) Dott. Federica Acquaviva Coppola | Giudice relatore, |
| 2) Dott. Marco Bottino              | Giudice,          |

letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 10.1.24, ha emesso la seguente

ORDINANZA

TRA

INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. rappresentato e difeso dall'avv.to LUCA CUZZUPOLI  
come da procura in atti,

Reclamante

CONTRO

BEDIL CM SAS in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come da procura in atti  
dall'avv. Raffaele Lettera

Reclamato

OSSERVA

con reclamo avverso l'ordinanza di accoglimento della sospensione dell'esecuzione emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 30.11.23 relativamente a due avvisi di addebito impugnati con ricorso recante n. rg 10394/23, l'Inps, chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione della efficacia esecutiva relativamente a tutti gli avvisi di addebito oggetto del giudizio rg 10394/23 relativi alla intimazione di pagamento n. 02820239008366590 000.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la BEDIL CM SAS che con varie argomentazioni chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma dell'ordinanza impugnata.

In fatto va premesso che il Giudice unico, con ordinanza del 30.11.23, accoglieva l'istanza di sospensione di due dei molteplici avvisi di addebito impugnati e in particolare ava 328 2017 0005250591000 notificato in data 9.1.2018 e ava 328 2018 0002960451000 notificato in data 17.7.2018;

Avverso detta decisione, con ricorso depositato in data 18.12.23 proponeva reclamo l'Inps, assumendo la formazione di giudicato su entrambe gli ava sospesi, l'odierno reclamato infatti aveva impugnato gli avvisi di addebito innanzi indicati con giudizio rg 2681/22 definito con sentenza di inammissibilità n. 583/23.

L'Inps inoltre deduceva che i medesimi avvisi di accertamento avevano formato oggetto di un successivo giudizio definito sempre con sentenza di inammissibilità n. 3105/23. Alla luce dei menzionati giudicati il reclamante deduceva che alcuna prescrizione fosse maturata o potesse essere maturata anche alla luce della sospensione della prescrizione prevista dalla normativa COVID.

All'udienza del 10.1.24 il Tribunale riservava la decisione del reclamo.

Nella specie il GI nella fase cautelare disponeva che: *"l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente appare allo stato, e salvo ulteriore approfondimento istruttorio, munita del necessario fumus solo in relazione agli avvisi di addebito n. 32820170005250591 000 e n. 32820180002960451 000 e che, pertanto, si rende necessaria la sospensione dell'efficacia esecutiva solo in relazione a tali avvisi"*.

Nel caso di specie, il termine prescrizionale citato – decorrente dalla notifica delle cartelle esattoriali (09.01.2018- 17.07.2018), attesa la interruzione disposta con la comunicazione DI IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DILAZIONATO DI CONTRIBUTI IN FASE AMMINISTRATIVA presentata dall'odierna reclamata, n. Protocollo domanda: INPS.2001.15/06/2022.0122995, non può considerarsi spirato.

Va pertanto ritenuta, in assenza di prova contraria e pur con la sommarietà propria della presente fase, l'infondatezza del presupposto posto alla base dell'ordinanza di sospensione delle cartelle, per quanto attiene all'eccezione di prescrizione.

Quanto al periculum in mora secondo l'odierna parte reclamata, si fonderebbe nel danno grave ed irreparabile che la società subirebbe, in considerazione, anche, della prova che la medesima società ha attivato un piano di finanziamento per l'acquisto di beni strumentali all'attività attraverso la Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale Spa e l'erogazione dei fondi potranno essere sottoposti a pignoramento.

In merito, al di là della genericità del pregiudizio prospettato, va evidenziato che rispetto all'intera intimazione la sospensione riguarderebbe solo due degli avvisi impugnati rimanendo i restanti, che si concretizzano nella parte più cospicua, comunque esecutivi.

Non può pertanto dirsi concretizzato nemmeno il requisito del periculum in mora.

Sussistendo i presupposti per l'accoglimento del reclamo come proposto, ed in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta l'istanza della sospensione dell'intimazione di pagamento n. 02820239008366590 000 anche con riferimento agli avvisi 328 2017 0005250591000 notificato in data 9.1.2018 e avvisi 328 2018 0002960451000 in data 17.7.2018;

Spese al definitivo.

PQM

Il Tribunale in composizione collegiale in riforma del provvedimento impugnato:

- Rigetta l'istanza di sospensione dell'intimazione di pagamento n. 02820239008366590 000 anche con riferimento agli avvisi 328 2017 0005250591000 notificato in data 9.1.2018 e avvisi 328 2018 0002960451000 in data 17.7.2018;
- spese al definitivo.

Si comunichi.

Aversa 24/01/2024

Il Giudice relatore

d.ssa Federica Acquaviva Coppola

Il Presidente

D.ssa Matilde Pezzullo